

ASSOCIAZIONE MILANO PER GIOVANNI PAOLO II

Via Donatello 35, 20131 Milano

C.F. 97685550150



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 14 NOVEMBRE 2022**

L'anno 2022, il giorno 14 novembre, alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione a Milano in via Donatello 35, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Milano per Giovanni Paolo II, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), come da richiesta di revisione ricevuta da Città metropolitana di Milano in data 19/05/2022.

Risultano presenti i seguenti soci:

1. Migliarese Caputi Francesco
2. Murdolo Maria Paola
3. Martelli Matteo
4. Venturi Silvia
5. Tradigo Fabio
6. Hashorva Zamir
7. Pavan Giulia
8. Bortolussi Alessandro
9. Vecchione Mariajosé
10. Bini Smaghi Filippo
11. Guidobono Cavalchini Nicolò
12. Bahati Raymond.

Ai sensi dello Statuto sociale presiede la riunione Francesco Migliarese Caputi, Presidente del Consiglio Direttivo, mentre è invitata a svolgere il ruolo di Segretario della riunione Maria Paola Murdolo, che accetta.

Il Presidente:

- rilevato che la convocazione dell'Assemblea, inviata a tutti i soci in data 03/11/2022 rispetta i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dallo Statuto e che della presente seduta è stata adeguata pubblicità secondo le modalità previste dallo Statuto;
- constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto e che tutti i partecipanti sono stati correttamente e con certezza identificati;

dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita, in sede di seconda convocazione.

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), con particolare riferimento alle modifiche richieste da Città

ASSOCIAZIONE MILANO PER GIOVANNI PAOLO II

Via Donatello 35, 20131 Milano

C.F. 97685550150

metropolitana di Milano tramite PEC pervenuta in data 19/05/2022 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie ai fini della registrazione del presente atto.

Alle ore 22.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente (Francesco Migliarese Caputi)



Il Segretario (Maria Paola Murdolo)



STATUTO

“Associazione Milano per Giovanni Paolo II APS”

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata “Associazione Milano per Giovanni Paolo II Associazione di Promozione Sociale” o “Associazione Milano per Giovanni Paolo II APS” (di seguito: “Associazione”). È una libera associazione di fatto, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, artt. 36 e sgg. del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, nonché a norma del presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Milano, via Donatello 35, e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se la stessa rimane nel territorio del Comune di Milano.

Art. 2 – Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione promuove la cultura, i valori e i principi della religione cristiana, favorendone la diffusione in particolare tra le giovani generazioni.

Nel perseguire tali finalità generali, l'Associazione assume come proprio riferimento la figura di san Giovanni Paolo II, il suo esempio umano e spirituale e il suo carisma. L'Associazione orienta il proprio operato basandosi anche sulle autorevoli indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica e del Vescovo di Milano.

L'Associazione si rivolge prevalentemente, ma non esclusivamente, al territorio della città di Milano e della Diocesi di Milano, favorendo l'incontro e la collaborazione tra le diverse realtà civili ed ecclesiali che vi operano.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi – di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, del Codice del Terzo settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h, del Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i, del Codice del Terzo settore);
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Attività

L'Associazione può svolgere tutte le attività idonee a perseguire le proprie finalità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- incontri e convegni;
- mostre;
- spettacoli cinematografici, cineforum e cineclub;
- rappresentazioni teatrali;
- spettacoli musicali e concerti;
- creazione e diffusione di materiale multimediale;
- pubblicazione di testi;
- gite culturali e pellegrinaggi;
- visite di rilevanza culturale.

Può altresì organizzare ogni altra attività connessa a quelle istituzionali.

Le attività possono essere riservate agli associati (di seguito anche: "soci") ovvero aperte a tutti gli interessati. L'Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze, ove previsto.

Art. 4 – Soci

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

Possono aderire anche gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la propria opera o con le proprie competenze e conoscenze. Gli enti del Terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro possono essere ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Ai fini dell'ammissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Controllo (qualora nominato), oppure l'Assemblea degli associati, in mancanza dell'Organo di Controllo.

La domanda di ammissione di coloro che sono ancora minorenni deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono previste numero tre tipologie di soci:

- i soci fondatori. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

- i soci ordinari. Sono considerati soci ordinari tutti coloro la cui ammissione è stata approvata dal Consiglio Direttivo e che risultano in regola con il versamento della quota associativa;
- i soci onorari. La qualifica di socio onorario viene conferita con delibera del Consiglio Direttivo a coloro tra i soci ordinari che si sono distinti per meriti nel campo culturale e sociale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Solo i soci maggiorenni possono assumere cariche sociali; i soci minorenni partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto per mezzo di coloro che esercitano su di essi la responsabilità genitoriale. I soci hanno l'obbligo di osservare quanto disposto nello Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo ha facoltà di intervenire e, in seguito ad apposita delibera, applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote sociali e dei relativi diritti.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale o autonomo anche ricorrendo ai propri associati. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

In caso di decesso, la qualifica di socio non è trasmissibile agli eredi, salvo diversa decisione deliberata dal Consiglio Direttivo, e la quota associativa versata non è rimborsabile.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall'Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento delle quote pregresse, della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

In ogni caso, il recesso non comporta oneri per il socio stesso.

Può essere escluso:

- il socio che pone in essere comportamenti che arrecano, o possono arrecare, danni materiali o morali all'Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi;
- il socio assente per tre esercizi consecutivi all'Assemblea annuale che approva il rendiconto;
- il socio moroso. È considerato moroso il socio che non versa la propria quota associativa annuale o i contributi dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, garantendo preventivamente al socio il diritto al contraddittorio. La delibera può essere adottata solo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Art. 7 – Irripetibilità dei versamenti

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione);
- il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
- l'Organo di Controllo e il Revisore.

Art. 9 – L'Assemblea e sue competenze

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto annuale, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione.

È inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 11.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria oppure straordinaria.

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione (con conseguente nomina dei liquidatori), secondo i *quorum* stabiliti nel successivo art. 12.

Compete, invece, all'Assemblea ordinaria:

- esaminare i problemi di ordine generale, fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, discutere e deliberare sulle relazioni inerenti all'attività sociale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote sociali annuali;
- eleggere l'Organo di controllo e/o il Revisore;
- accettare, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui sia connesso un onere;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il rendiconto annuale e il bilancio nonché il bilancio sociale, nei casi in cui quest'ultimo sia obbligatorio ai sensi della normativa applicabile;
- ogni altra deliberazione che non rientri espressamente nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea compete al Presidente e deve essere comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante comunicazione scritta (anche via email).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 – Partecipazione all'Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, con esclusione dei soci non in regola con il versamento della quota associativa e dei soci per i quali è stato intrapreso, ancorché non deliberato, il procedimento di esclusione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.



Handwritten signature

Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i Revisori non soci e altre persone autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea e delle delibere assembleari

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con i quorum costitutivi e deliberativi riportati di seguito:

- la delibera di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio deve essere adottata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- le delibere che comportano modifiche statutarie devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari è data pubblicità, per estratto, mediante comunicazione scritta (anche via email) ai soci che ne facciano richiesta, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle modalità previste dal successivo Art. 16) per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si compone di tre, cinque o sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Partecipano, inoltre, alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorrano a formarne il numero legale, i soci fondatori e onorari non eletti tra i consiglieri.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelle di competenza di altri organi.

Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- definire annualmente il calendario delle attività associative, curandone il coordinamento con le iniziative pastorali diocesane;
- accogliere le domande di adesione presentate da nuovi soci;
- eleggere il Presidente;
- eleggere, se vi è la necessità, uno o più Vice Presidenti tra i consiglieri;
- nominare il Tesoriere su proposta del Presidente;
- fissare la data dell'Assemblea annuale e predisporre l'ordine del giorno;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività dell'Associazione;
- deliberare gli incarichi associativi, anche di natura onoraria;

- accettare le liberalità e le donazioni che non sono riservate all'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo;
- redigere il rendiconto e predisporre la relazione annuale circa l'attività associativa;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- concludere contratti, anche a contenuto patrimoniale o di lavoro subordinato e assimilati, necessari al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare il Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.

Apposito verbale è redatto con riferimento ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, nell'ordine di preferenza emerso a suo tempo durante le votazioni dell'Assemblea, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Qualora non vi siano "primi non eletti", si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea degli associati affinché proceda alla sostituzione dei consiglieri cessati.

In ogni caso, il numero dei membri subentranti non può essere superiore a un terzo dei componenti complessivi degli organismi direttivi. I subentri devono essere ratificati alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei propri membri, inviata a tutti i consiglieri, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci, inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno tre giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche via email).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si considera altresì validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Qualora il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 17 – Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
- accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanza; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l'Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo può nominare anche uno o più Vice Presidenti, con poteri definiti dal Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare, ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, più anziano per elezione o per età, ovvero il consigliere più anziano per elezione o per età.

Il Presidente nomina il Segretario.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 – L'Organo di controllo e il Revisore

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Esso è di regola monocratico, ma può essere costituito da tre membri se così deliberato dall'Assemblea. Resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte anche non soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti in caso di Organo collegiale.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'Organo di controllo predispone una relazione accompagnatoria al rendiconto annuale.

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, e segnatamente quelle afferenti l'allontanamento del socio ai sensi dell'art. 6 che precede, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo giudicherà *ex bono et aequo*, nel rispetto del principio del contraddittorio, senza formalità di procedura ed entro 90 giorni, su ricorso presentato dall'interessato nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il lodo sarà inappellabile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, o in tutti i casi in cui la Legge ne preveda l'obbligo, l'Organo di controllo può esercitare anche l'attività di revisione legale dei conti, e in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tuttavia, il ruolo di Organo di controllo e quello di Revisore dell'Associazione possono essere ricoperti da soggetti distinti, se così deliberato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il proprio parere.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

- la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri;
- la tenuta del libro soci, curandone gli aggiornamenti;
- l'invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica.

Art. 20 – Consulente ecclesiastico

Allo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e al miglior coordinamento dell'attività associativa con le iniziative pastorali diocesane, il Presidente chiede all'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano la nomina di un Consulente ecclesiastico che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consulente ecclesiastico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Il Presidente informa periodicamente il Consulente ecclesiastico circa il lavoro e le iniziative dell'Associazione.

Art. 21 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali (anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari);
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, celebrazioni e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con la qualifica di ente associativo non commerciale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non avendo l'Associazione scopo di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 – L'anno associativo e il rendiconto

L'esercizio associativo ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora insorgano circostanze eccezionali, è possibile procedere all'approvazione del rendiconto nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Il rendiconto è depositato presso la sede sociale, ed è reso disponibile (anche via email o tramite il sito web dell'associazione) ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 23 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve tenere un apposito registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

Art. 25 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

A tale fine, l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In nessun caso potrà darsi luogo alla distribuzione ai soci del patrimonio residuo.

Art. 27 – Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 9117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Milano, 14 novembre 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 29 NOV. 2022 3 N. 6455

Con €

LA FUNZIONARIA
Filomena BRIGNANO (*)
(*) firma su delega della Direttrice Provinciale, Angela Calcò